



COMUNE DI LUSEVERA

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

PROVINCIA DI UDINE
MUNICIPIO IN VEDRONZA



ORIGINALE

N. 44 del Reg. Delib

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Razionalizzazione annuale delle società partecipate. Anno 2018

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 19.00, presso Centro Sociale "Stolberg" di Lusevera, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del cav. Guido Marchiol Sindaco del Comune.

Sessione straordinaria ed urgente - Seduta aperta pubblica, di prima convocazione.

All'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1. MARCHIOL GUIDO	X		8. MUCHINO MARCO	X	
2. ZANUSSI PIER PAOLO		X	9. CERNO IGOR	X	
3. TOSCANI LISA	X		10. BALZAROTTI LUCA	X	
4. MARCHIOL PAOLO	X		11. PINOSA ENRICHETTA	X	
5. SITTARO ANGELINA		X	12. COSENZA ANDREA	X	
6. MOLARO DARIO ROMANO	X		13. SGRAZZUTTI STEFANO	X	
7. MIZZA DONATELLO	X				
Totale N.				11	2

Assiste all'adunanza il Segretario comunale dott. ALFREDO VAZZAZ

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza

il cav. GUIDO MARCHIOL nella sua qualità di Sindaco

ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE. ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

a) le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

b) l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

PREMESSO CHE:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

a) delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

b) delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

c) nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

RICORDATO che il T.U. prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

PRECISATO che i limiti e gli anni di riferimento sono:

- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016- 2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;

- il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

RICORDATO, ancora che l'articolo 20 vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti" e che per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

DATO ATTO CHE occorre dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

VISTO l'articolo 24 del TU che nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

RICORDATO che le partecipazioni indirette sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso (cfr. par. 4 delle linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016 adottate con deliberazione della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR, Sezione delle Autonomie del 19/07/2017).

PRESO ATTO che alla data del 31 dicembre 2017 le attività di partecipazione del Comune di Lusevera risultano essere le seguenti:

- **Partecipazione nella Società CAFC S.p.A.** in quanto svolge il servizio idrico integrato del CATO Centrale Friuli in qualità di "Gestore salvaguardato";

- **Quote di partecipazione nella società A&T 2000 S.p.A.** in quanto è affidatario del servizio raccolta,

trasporto e smaltimento rifiuti urbani;

- **Partecipazione nella Società “ Vetrina del Territorio soc. coop.”** in quanto la partecipazione è stata acquisita in seguito al progetto di costituzione dell'albergo diffuso di cui alla LR 27.11.2001 n°26. “ Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP OB. 2 per il periodo 2000/2006” al quale il Comune ha partecipato assieme ai comuni di Taipana, Attimis, Nimis e a diversi soggetti privati. Il progetto prevedeva la costituzione di una società cui conferire, per lo svolgimento di attività turistico-ricettiva, locali di proprietà dei partecipanti che hanno beneficiato del contributo ai sensi della citata legge. La norma prevede vincoli legati agli investimenti. L'eventuale recesso da parte del Comune va ricordato con tali vincoli in modo da evitare azioni di rivalsa.

Per le motivazioni sopraelencate e pur rilevando l'assenza di dipendenti (art. 20, c. 2 lett b) del D.lgs. 175/2016), si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione a Vetrina del Territorio soc.coop., ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, ma solo per il periodo strettamente necessario al chiarimento di quanto sopra espresso;

- **Quota di partecipazione nella società HERA S.p.A.**, di cui il Comune possiede n. 572 azioni che derivano per incorporazione di AMGA - Multiservizi in Hera S.p.A. La società HERA S.p.A. è quotata in borsa e non rientra nell'ambito di applicabilità del D.Lgs. 175/2016.

VERIFICATO che in base a quanto esposto non sussistono le motivazioni di cui all'art. 24 del T.U.S.P. per l'alienazione delle partecipazioni sopra richiamate;

TENUTO CONTO che il Revisore dei Conti, interpellato, evidenzia la non necessità del suo parere stante l'invarianza della situazione;

ACQUISITI i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ILLUSTRA la proposta il Sindaco

FATTO seguito di brevi interventi tra cui il Consigliere Comunale Pinosa Enrichetta che rappresenta l'opportunità di dar corso all'alienazione delle partecipazioni di Hera s.p.a. considerato che analogo orientamento era stato espresso in una precedente seduta consiliare di pari merito.

Evidenzia inoltre la preoccupazione del Gruppo consiliare di appartenenza rispetto alla partecipazione in “Vetrina del Territorio”; a quest'ultimo proposito il Sindaco si rende disponibile ad attivare le più opportune verifiche per procedere in merito.

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2017, come da piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;

2) Di dare atto che le Società di cui si intende mantenere la partecipazione, sono le seguenti:

- CAFC S.p.A. con sede in Viale Palmanova, 192 - Udine;

- A&T 2000 S.p.A. con sede in Piazzetta Marconi, 3 - Codroipo;

- Vetrina del Territorio soc. coop. con sede in Via Capoluogo, 147 - Taipana;

- Gruppo HERA S.p.A. con sede in Viale C. Berti Pichat, 2/4 – Bologna;

3) Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

4) Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

5) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
(art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
dott. Alfredo Vazzaz

Si esprime parere favorevole in ordine regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria
(art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lendaro Marco

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
cav. Guido Marchiol

IL SEGRETARIO
dott. Alfredo Vazzaz

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
L'IMPIEGATO INCARICATO ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata ai signori capigruppo consiliari in data 03.01.2019

Viene pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi

dal 03/01/2019 al 18/01/2019

addì, 03.01.2019

L'IMPIEGATO INCARICATO
C. Clemente

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni il

La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche